

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 224/10 V Legislatura

RELAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 21/93 e dell'istituzione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sono emerse difficoltà e problemi in ordine all'applicazione della nuova normativa che di fatto ostacola la promozione di tali società, impedendone in alcuni casi l'iscrizione.

Di qui l'esigenza di procedere alle seguenti modifiche all'art. 4 che rivestono carattere di particolare urgenza e che rappresentano una prima risposta ad alcune esigenze evidenziate dalle parti sociali interessate e condivise dall'Assessorato al Lavoro:

1) il punto 3 del 4° comma prescrive a carico dei richiedenti l'obbligo di presentazione della 'certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni.....'.

Si è rilevato, al riguardo, che le cooperative regolarmente iscritte alla Sez. VIII del Registro prefettizio evidenziano nei propri statuti attività -rientranti nell'una o nell'altra tipologia descritta al 1° e 2° comma art. 2- varie e per lo più abbisognevole di autorizzazioni diverse, che le società -specie quelle di recente costituzione che non hanno avviato iniziativa alcuna -trovano difficoltà ad ottenere in tempi ragionevolmente brevi -.

Non sfugge, peraltro, l'inutilità del ricorso a procedure finalizzate all'acquisizione di autorizzazioni riguardanti attività mai iniziate e spesso destinate a rimanere enunciazioni statutarie e a non concretizzarsi mai.

Col presente d.d.l., pertanto, si sopprime l'obbligo della certificazione fermo restando il dovere delle cooperative di acquisire, prima dell'avvio dell'attività tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi delle P. A. prescritti dalla normativa vigente;

2) il 5° comma dispone l'iscrizione all'Albo entro 30 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, salvo il disposto del successivo 6° comma.

Il termine di legge, tuttavia, risulta esiguo e la struttura burocratica regionale incontra notevoli difficoltà nel rispettarlo.

Col presente d.d.l. il termine viene elevato a 90 gg., tenendo conto che altri strumenti legislativi regionali disciplinanti materie diverse assegnano in genere termini superiori ai 30 gg. agli uffici per gli adempimenti di loro competenza;

3) il Governo centrale -come da comunicazione del Commissariato del Governo nella Regione Puglia n. 5610/21802-GAB del 28/8/93- in sede di controllo di legittimità della legge regionale, mentre non si è opposto all'ulteriore corso della legge stessa ha osservato "l'eccessiva genericità" della norma di cui al 10° comma dell'art. 4 con la quale viene sanzionata l'inottemperanza alle prescrizioni regionali con la cancellazione dall'Albo "omettendo di indicare il termine entro il quale le cooperative medesime sono invitate ad adempiere".

Ritenendo fondata siffatta osservazione, col presente d.d.l. viene introdotto il termine per l'adempimento di 180 giorni dal formale invito.

REGIONE PUGLIA

ART. 1

1) All'art. 4 della L.R. 1.9.93, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma quarto, dopo i due punti, le parole del 6°, 7° e 8° rigo "Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per avviare ed attuare l'attività "sono eliminate ;

b) al comma quinto, le parole "entro 30 giorni " sono sostituite dalle parole "entro 90 giorni";

c) al comma decimo, dopo le parole "la Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente" sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole "entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere";

d) dopo il comma dodicesimo è aggiunto il comma tredicesimo con le parole "L'iscrizione all'Albo non esonera la cooperativa dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assenti della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I Commissione

Consiliare il 3-3-95